

# *Il trasferimento di licenza per lo svolgimento del servizio taxi*



Gruppo di studio del Consiglio Notarile di  
Milano  
San Fedele – Riunione del 20 marzo 2023

# La recente conclusione della giurisprudenza

- ▶ Cass. n. 20770 del 2021: «il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d'azienda»



# Le soluzioni operative consolidate

- ▶ Il trasferimento della licenza può avvenire – ed anzi è questo *l'id quod plerumque accidit* – nel contesto di una più ampia cessione d'azienda (ed in particolare della relativa autovettura);
- ▶ il trasferimento della licenza può avvenire anche al di fuori di una più ampia cessione dell'azienda e dunque quale trasferimento della sola licenza e, in tal caso, il trasferimento della sola licenza non è configurabile come cessione d'azienda, non applicandosi dunque la relativa disciplina, anche in tema di forma e pubblicità





# Art. 9, l. 21 del 1992


## «Art. 9. Trasferibilità delle licenze

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida».



# Il revirement della Cassazione

- ▶ Cass. n. 2052 del 2017: «**la tassazione ad imposta di registro riguarda l'atto di trasferimento della licenza di taxi, comportante, per la natura dell'attività esercitata, essendo il tassista un artigiano, cessione di azienda**» (la Corte si è pronunciata nel contesto di un giudizio relativo ad un avviso di liquidazione per la mancata registrazione di un contratto di cessione di licenza)
- ▶ Cass. n. 23143 del 2017: «**la licenza taxi è un bene strumentale di natura immateriale che finisce col cartolarizzare l'azienda, diventando presupposto strutturale ed elemento qualificante dell'esercizio dell'attività**» (la Corte si è pronunciata nel contesto di un giudizio relativo ad un avviso di liquidazione per la mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione di licenza taxi, confermando la qualifica del tassista come piccolo imprenditore che svolge «un'attività di trasporto per terra,  per aria», ai sensi dell'art. 2195, primo comma, n. 3, c.c.)



# Le critiche della dottrina

- ▶ La soluzione della Corte di Cassazione contrasterebbe con l'opinione tradizionale secondo cui «la licenza è il provvedimento che permette lo svolgimento di un'attività previa valutazione della sua corrispondenza ad interessi pubblici, ovvero della sua convenienza in settori non rientranti nella signoria dell'amministrazione ma sui quali essa soprintende a fini di coordinamento. [...] La licenza, quindi, è un provvedimento amministrativo, non un bene, che viene rilasciato all'esito di un procedimento amministrativo avente ad oggetto un potere autorizzatorio della pubblica amministrazione ... Queste considerazioni appaiono sufficienti per escludere la qualificazione di bene della licenza taxi, sia sotto il profilo della 'fisicità' (art. 810, c.c., prima parte) che con riguardo all'essere 'oggetto di diritto' (art. 810, c.c., seconda parte)»
- ▶ Inoltre contrasterebbe con l'opinione tradizionale secondo cui «non risulta possibile una cessione di azienda se non si è di fronte ad una pluralità di beni, almeno uno tangibile (cioè una cosa): un'entità immateriale, da sola, non può costituire una cessione di azienda e la sua cessione non può costituire una cessione d'azienda»





# La recente pronuncia della Cassazione, n. 20770 del 21 luglio 2021

- ▶ La licenza per l'esercizio del servizio di taxi costituisce il bene essenziale e primario nell'ambito del complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività individuale di trasporto di persone (costituito dalla licenza e dall'autoveicolo avente i requisiti di legge), ed avente valore commerciale di mercato, essendo legalmente consentita la trasferibilità della licenza. Il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d'azienda e, pertanto, sconta l'imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende



... segue

- ▶ la licenza amministrativa del servizio di taxi è soggetta ad una disciplina speciale stabilita dalla l. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 9 che ne consente e regola la trasferibilità. Fermo restando la regola generale secondo cui una licenza amministrativa non può essere ceduta in virtù di un semplice accordo tra le parti, la norma in oggetto consente al titolare della specifica licenza di taxi di richiedere alla competente autorità comunale il trasferimento della licenza a persona, in possesso dei requisiti prescritti, da lui stesso designata (cosiddetta volturazione), qualora il titolare si trovi in una delle condizioni previste dalla norma. Dal tenore della disposizione si evince che, verificandosi le situazioni oggettivamente accertabili descritte dalla legge, l'ente pubblico munito della potestà del rilascio della licenza è tenuto ad operare il trasferimento richiesto con la domanda di volturazione (Cass. 17476 del 2017; v. anche Cass. n. 23143 del 2017, Cass. n. 30029 del 2018)





# Alcune considerazioni

- ▶ La qualificazione è valida solo a fini fiscali?
- ▶ Coerenza sistematica con la legge Mancino
- ▶ La dottrina che si è occupata del tema ha in particolare osservato che l'art. 9 della l. 21 del 1992 costituisce il «fondamento di un vero e proprio diritto di proprietà delle licenze e trasforma la licenza di taxi in un bene giuridico commerciabile» e la giurisprudenza considera «fatto notorio l'esistenza di un vero e proprio mercato di “rivendita” delle licenze di taxi»
- ▶ La titolarità della licenza rappresenta un grave, e forse il più comune, indizio dell'appartenenza dell'esercizio commerciale ad un soggetto, e che una voltura effettuata sulla base di un atto di trasferimento falso può ingenerare situazioni di apparenza che possono dar luogo a turbative del traffico giuridico (si pensi, per esempio, a concessioni di credito operate nel presupposto della priorità dell'esercizio commerciale)
- ▶ Coerenza con la disciplina delle licenze amministrative
- ▶ Azienda come unico bene?



# Conclusioni

- ▶ Il trasferimento della licenza può avvenire – ed anzi è questo *l'id quod plerumque accidit* – nel contesto di una più ampia cessione dell'azienda (ed in particolare della relativa autovettura);
- ▶ il trasferimento della licenza può avvenire anche al di fuori di una più ampia cessione comprendente altri beni (ed in particolare della relativa autovettura) e rapporti e dunque quale trasferimento della sola licenza; in tal caso, **il trasferimento della sola licenza è comunque equiparato a una cessione di azienda, con conseguente applicazione della relativa disciplina, anche in tema di forma (scrittura privata autenticata o atto pubblico), connessa pubblicità e registrazione.**

